CAMERA DEI DEPUTATI N. **2866**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale

Presentata il 3 aprile 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire una pianificazione responsabile, equilibrata e sostenibile in materia di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle aree di confine tra le regioni.

La collocazione delle discariche in prossimità dei confini amministrativi regionali può determinare rilevanti impatti ambientali, sanitari e socioeconomici, che travalicano i limiti territoriali della singola regione, incidendo direttamente sulle comunità confinanti.

A fronte di queste criticità, appare necessario introdurre un principio di cooperazione interistituzionale e di responsabilità condivisa nella pianificazione, superando logiche unilaterali e prevenendo conflitti tra le regioni.

La proposta di legge stabilisce pertanto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per gli impianti di discarica entro una fascia di dieci chilometri dal confine regionale, salvo il caso in cui sia stata preventivamente conclusa un'intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Le intese dovranno fondarsi su criteri condivisi di localizzazione, su valutazioni ambientali e sanitarie congiunte e su una programmazione coordinata, nel rispetto dei princìpi di tutela dell'ambiente, della salute pubblica e di leale collaborazione tra le istituzioni.

Le intese tra le regioni dovranno essere aggiornate con cadenza almeno quinquennale, così da garantire l'adeguamento alle esigenze territoriali, alle innovazioni tecnologiche e ai mutamenti normativi.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della proposta di legge all'esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed agli adempimenti in essa previsti si farà fronte avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la localizzazione degli impianti di discarica, con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, nonché di garantire una programmazione responsabile e condivisa.

2. La presente legge promuove la cooperazione tra le regioni confinanti, in attuazione del principio di leale collaborazione e di quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Divieto di autorizzazione unilaterale in fascia di confine)

1. È fatto divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per la realizzazione di impianti di discarica all'interno di una fascia di dieci chilometri dal confine amministrativo tra le regioni.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'autorizzazione è consentita esclusivamente previa sottoscrizione di una o più intese tra le regioni confinanti interessate, finalizzate all'adozione di criteri comuni e coordinati per la localizzazione degli impianti di discarica, la valutazione ambientale, sanitaria e territoriale, nonché per il bilanciamento complessivo degli impianti.

3. Le intese di cui al comma 2 devono essere recepite nei rispettivi piani regionali di settore e sono aggiornate con cadenza almeno quinquennale.

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le

amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

19PDL0190300